

gere e trasmettere all'Inps ai fini dell'erogazione di assegni familiari, occorre indicare tutti i dati reddituali del nucleo familiare, ovvero tutti i redditi di qualsiasi natura, siano essi imponibili o non ai fini Irpef.

Di conseguenza la risposta al quesito è affermativa nel senso che i compensi percepiti come collaboratore tecnico di una associazione sportiva dilettantistica, indipendentemente dal relativo ammontare, devono essere indicati ai fini del calcolo degli assegni familiari.

22

## Attività sportiva non agonistica

Con riferimento alle attività organizzate in sede da una associazione sportiva dilettantistica (palestra fitness e wellness) quale tipo di certificazione medica è necessario chiedere a coloro che intendono parteciparvi?

M.R.

### Risponde Maurizio Mottola

In generale le attività sportive promosse dalle associazioni sportive dilettantistiche (qualificate e riconosciute ai fini sportivi) sono attività di tipo non agonistico riconosciute da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Coni. Per la partecipazione a tali tipo di attività è sufficiente richiedere agli istanti un certificato di idoneità sportiva non agonistica.

Tale certificato di norma viene rilasciato dal medico di base e non reca l'indicazione dello sport praticato, per cui può essere utilizzato per la pratica di diverse discipline non agonistiche.

22

## Tassa vidimazione dei libri sociali

Una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata è tenuta a versare entro il 16 marzo di ogni anno la tassa di vidimazione dei libri sociali disposta a carico delle altre società di capitali?

Z.D.

### Risponde Maurizio Mottola

La disciplina della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri delle società di capitali è contenuta nel dpr 641/1972, all'articolo 23 della tariffa allegata.

L'articolo 90, comma 7, legge 289/2002 ha modificato l'articolo 13-bis del dpr 641/1972 estendendo l'esenzione dal versamento della tassa in questione agli atti e ai provvedimenti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Pertanto la risposta al quesito è negativa.

## FISCO

15.1

## Imu propria

Il titolare di un diritto di superficie è tenuto al pagamento dell'imposta municipale propria?

K.S.

### Risponde Giovanni Pizzo

L'imposta municipale propria, con il decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, in Gazzetta Ufficiale numero 284, del 6 dicembre 2011, è stata anticipata, in via sperimentale, al primo gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014. La stessa entrerà a regime dall'anno 2015.

La predetta Imposta municipale propria si applica su tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali, e le relative pertinenze. Le pertinenze sono quelle che rientrano nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. Le stesse vanno computate una per ogni abitazione principale. La base imponibile è data dal valore dell'immobile, determinato moltiplicando la rendita risultante in Catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione, aumentata del 5%, per i coefficienti di rivalutazione, di seguito indicati, distinti in relazione alla categoria del fabbricato. I suddetti coefficienti di rivalutazione sono:

- 160, per i fabbricati del gruppo catastale A, con l'esclusione del gruppo catastale A/10. Nel predetto coefficiente catastale rientrano pure le categorie C/2, C/6, C/7;
- 80, per i fabbricati della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- 140, per i fabbricati del gruppo catastale B. Nel suddetto coefficiente catastale rientrano pure le categorie C/3, C/4, C/5;
- 55, per i fabbricati del gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 80, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5;
- 60, per i fabbricati del gruppo catastale D (opifici ecc.). Il moltiplicatore sarà aumentato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Per i terreni non edificabili (cioè per i terreni agricoli), il valore del bene, ai fini dell'Imposta municipale propria, è dato dal reddito dominicale, risultante in Catasto, rivalutato del 25%, moltiplicato per 120.

Come per l'Imposta comunale sugli immobili (Ici), il titolare del diritto di superficie è tenuto al versamento dell'Imposta municipale propria.

15.1

## Aliquote Imu

Le aliquote dell'Imposta municipale propria sono uguali a quelle relative all'Imposta comunale sugli immobili (Ici)?

E.M.

### Risponde Giovanni Pizzo

Come già scritto, l'imposta municipale propria, con il decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, in Gazzetta Ufficiale numero 284, del 6 dicembre 2011, è stata anticipata, in via sperimentale, al primo gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014. La stessa entrerà a regime dall'anno 2015.

La predetta Imposta municipale propria si applica su tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali, e le relative pertinenze, e sui terreni, siano essi agricoli o edificabili.

L'aliquota base di questa imposta è pari all'0,76%, che va applicata al valore dell'immobile, determinato come per legge.

È in facoltà dei comuni aumentare o diminuire detta aliquota di una misura fino all'0,3%.